

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2019, n. 594

Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta del Piano Agricolo Regionale.

Oggetto: Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.38 “Norme sul governo del Territorio” e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta del Piano Agricolo Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO l’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, che, tra l’altro, abroga il Reg.(CE) n. 73/2009 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, articoli 93, 94, 121 e Allegato II come rettificato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 327 del 9 dicembre 2017;

VISTO l’art.41 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) annualità 2017-2019 che fissa gli indirizzi programmatici per tale triennio declinando gli obiettivi in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 05/07/2016 n. 386 concernente le “Nuove modalità organizzative per lo svolgimento della conferenza di servizi interna e modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTA la definizione di imprenditore agricolo di cui all’art.2135 del Codice Civile come modificato dall’art.1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 concernente "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”, con particolare riferimento all’art. 18 “Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo”;

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009 n. 1 concernente le “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura” con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 3 “Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo” e all’art. 10 in materia di Parchi agricoli;

VISTA la Legge Regionale 01 marzo 2000 n. 15 concernente la “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, con particolare riferimento all’art. 6 “Piano settoriale di intervento”;

VISTA la Legge Regionale 15/2006 - Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati;

VISTA la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (Direttiva INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) la quale istituisce un’infrastruttura dati europea per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere un impatto sull’ambiente;

VISTO il recepimento di tale Direttiva nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 con il quale è stata istituita in Italia l’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale ed il monitoraggio ambientale, quale nodo dell’infrastruttura comunitaria, e che, più dettagliatamente, all’art. 8, decreta che il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale, il cui sviluppo viene adeguato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, anche avvalendosi dell’ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, istituito in base alla Legge 11 novembre 2005, n.231 con il fine di permettere la comunicazione diretta tra gli utenti del nuovo sistema integrato del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all’Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 13 aprile 2019 e recante *"Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale"*;

VISTO il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che all’art.2 individua e definisce le zone omogenee E;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7 concernente “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, che all’art. 10, comma 6, modifica l’articolo 52 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38, recante “Piano Agricolo Regionale”;

VISTA la Legge Regionale Lazio 12 agosto 1996, n. 34 e ss.mm. ii. in materia di “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre”;

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente le “Norme sul governo del territorio”, con particolare riferimento all’art.57 “Piani di Utilizzazione Aziendale”;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1993, n. 6 concernente l’istituzione della sezione agricoltura del Comitato Tecnico Consultivo Regionale;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006 n. 1 concernente “Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 “Piano di distretto”;

- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2019 n. 11, concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti”;
- VISTA la Legge Regionale 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” con riferimento all’art. 6 che prevede la redazione del “Piano Settoriale di intervento”;
- VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 29 concernente le “Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte” e successivo regolamento di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2016 n. 14 concernente le “Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta”;
- VISTA la Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 concernente le “Norme per l’agricoltura biologica” con particolare riferimento all’articolo 7 bis “Distretti biologici”;
- VISTA la Legge Regionale 40/96 “Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)”;
- VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n.24 concernente la “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con particolare riferimento all’art.18 “aziende agricole in aree vincolate” e al capo IV, art.21 e segg.;
- VISTO il piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli art. 21,22,23 della L.R. sul paesaggio n. 24/98;
- VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 concernente le “Norme in materia di aree naturali protette regionali” con particolare riferimento agli artt. 26 e 31;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 e ss.mm. ii. con cui vengono individuati i S.I.C. (siti di importanza comunitaria) e le Z.P.S. (zone di protezione speciale);
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2010 n. 64 concernente “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza” Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di incidenza” in cui, all’art. 4 dell’allegato A, viene stabilita una serie di esclusioni di piani, progetti e attività dalla procedura di valutazione di incidenza, tra cui i piani di gestione dei siti Natura 2000;
- VISTA la Deliberazione del 05/12/2012 n. 569 concernente le “Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 concernente le “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, con particolare riferimento a quanto stabilito al titolo II “Programmazione e pianificazione forestale;
- VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17 concernente le “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8 “Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale” e al titolo II “Pianificazione del territorio istituiti per l’incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale”, art. 10 “Piano faunistico venatorio regionale” e segg.;

VISTA la Legge Regionale n.4 del 16 marzo 2015, concernente gli “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale” con particolare riferimento all'art.3 con cui viene istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica e all'art. 8 “Programma operativo annuale”;

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1990 n. 87 e ss.mm. ii. concernente le “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 “Programmi” e dall'art.4 che istituisce la Commissione Consultiva Regionale per la pesca nelle acque interne;

VISTO il Programma Operativo F.E.A.M.P. 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452, con particolare riferimento al capitolo 11.1 del citato Programma Operativo F.E.A.M.P. che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 14 concernente le “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.2, il quale definisce le attività agricole aziendali tradizionali, multifunzionali inclusa l'agrituristica, le attività rurali aziendali, le attività di diversificazione agricola, le attività multifunzionali produttive, i servizi multifunzionali, le attività agricole tipiche, dall'art.7 in materia di programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole e dall'art.11 che istituisce il Tavolo regionale per la diversificazione;

VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 concernente le “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., concernente il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” e le procedure operative dallo stesso applicate, con particolare riferimento alla Legge 241 del 1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, concernenti la nuova disciplina sulla conferenza di servizi, artt. da 14 a 14 quinquies;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, con particolare riferimento all'articolo 4 in materia di “Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi”;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Decisioni della Commissione Europea C (2016)8990 del 21/12/2016, C (2017)1264 del 16/02/2017, C (2017)5634 del 4/08/2017, C (2017) 8427 dell'11/12/2017 con le quali sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 e la Decisione C (2018) 8035 del 26/11/2018 con la quale è stata approvata la modifica strategica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 25/11/2015 concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C

(2015)8079 del 17 novembre 2015” e le successive Deliberazioni con le quali la Giunta Regionale ha preso atto delle Decisioni della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del Programma;

VISTO il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 16/12/2011, n.612, concernente “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.) e nelle zone speciali di conservazione (Z.S.C.). Sostituzione integrale della D.G.R. 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla D.G.R. 7 dicembre 2008, n.928”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2017, n.256 concernente “Adozione delle misure di conservazione di n.11 S.I.C. terrestri, finalizzate alla designazione delle zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva n.92/43/CEE (habitat) e del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/03/2010, n. 169, concernente le “Disposizioni Operative in merito alle procedure di V.A.S.”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17.10.2017 n. 656 con cui è stata adottata la proposta di “Piano Energetico Regionale” (P.E.R. Lazio) individuando gli obiettivi strategici generali in campo energetico;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007 concernente l’“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche” con particolare riferimento al Capo II (Programmazione Turistica);

VISTO il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 che, all’art. 68-bis definisce i Contratti di Fiume;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31/12/2016 che, all’art. 3 comma 95 promuove il Contratto di fiume, il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) della Regione Lazio, come istituito ai sensi dell’art.17 della L.R. n.38 del 22 dicembre 1999, con il fine di raccogliere dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17128 del 20 dicembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (A.R.P.A. Lazio) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (O.G.S.) per l’identificazione e mappatura di aree idonee per l’acquacoltura (A.Z.A.), a supporto della pianificazione spaziale marittima, lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, la tutela degli ecosistemi e l’elaborazione di piani regionali per le A.Z.A.;

VISTO il relativo Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituente l’approvazione del progetto esecutivo denominato “Cooperazione tecnico scientifica a supporto della pianificazione e disciplina dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, l’aumento del potenziale dei siti di acquacoltura e l’uso sostenibile delle risorse nella Regione Lazio”, ed in

particolare l'art. 3 laddove i moduli prevedono: lo sviluppo di strumenti utili alla pianificazione, al monitoraggio e controllo delle attività di acquacoltura per le Autorità regionali e locali; l'individuazione di nuove zone da destinare all'acquacoltura marina per lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi; la restituzione delle informazioni attraverso mappe geo-referenziate interattive; l'integrazione delle attività di acquacoltura esistenti nella pianificazione spaziale marittima;

ATTESO che il Piano Agricolo Regionale, di seguito denominato P.A.R., disciplina le zone omogenee E, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018 n. 461 avente per oggetto "L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del Territorio" e successive mm. e ii. – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Indirizzi ed indicazione programmatiche per la predisposizione della proposta di Piano";

CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 461/2018 è stato deliberato:

- di dotarsi, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7, che modifica l'articolo 52 della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 38, del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.);
- di stabilire che il redigendo P.A.R. provveda a:
 - individuare le aree agricole e quelle caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per "ambiti rurali";
 - descrivere le caratteristiche tecniche, economiche e produttive delle aree di cui alla lettera a);
 - definire le principali linee di sviluppo delle attività rurali alle quali tutte le programmazioni di settore dovranno conformarsi;
 - definire le linee programmatiche generali per la ricomposizione fondiaria;
 - definire per ciascun ambito rurale, all'interno delle sole zone omogenee E, la dimensione del lotto minimo e dell'unità minima aziendale intesa come la superficie minima necessaria all'azienda agricola per lo svolgimento delle attività rurali;
- che il redigendo P.A.R. costituisca la necessaria cornice comune per tutte le politiche regionali di intervento economico, destinate al comparto agricolo e di gestione del territorio agricolo e/o a vocazione agricola, nel quale far convergere, in maniera sinergica e integrata, tutti gli strumenti messi a disposizione degli agricoltori;
- che il P.A.R. sia inteso e redatto come strumento di pianificazione dinamico e non statico, ovvero capace di contenere ed integrare tra loro, in armonia con gli strumenti a disposizione del settore agricolo (Fondi Strutturali e di Investimento), tutti i Piani del comparto agricolo, zootecnico, silvo-pastorale e della forestazione;
- di dare mandato al Direttore Regionale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di dare avvio all'iter finalizzato a giungere entro 18 mesi alla predisposizione della Proposta di P.A.R., da sottoporre alla prima valutazione ed approvazione da parte di questo Organo;

CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale 461/2018, in ragione delle caratteristiche dinamiche della pianificazione, individua la necessità sia della costituzione di una commissione tecnica volta alla redazione del P.A.R. sia dell'individuazione delle modalità di approvazione del Piano e del confronto tra i soggetti interessati nella predisposizione del Piano stesso, garantendo la dinamicità della pianificazione, è opportuno prevedere una durata temporale entro cui aggiornare i contenuti ed i riferimenti del P.A.R.;

RITENUTO opportuno prevedere un aggiornamento quinquennale del P.A.R.;

CONSIDERATO che il P.A.R. assume un duplice ruolo:

- di valenza territoriale volto alla pianificazione urbanistica del territorio, sulla base di quanto individuato all' art. 52 e all'art. 52 bis della L.R. 38/99 essendo le norme dello stesso quelle alle quali i P.R.G. dei comuni debbano conformarsi per la gestione delle zone omogenee E,
- di indirizzo e programmazione delle politiche gestionali per la tutela e lo sviluppo rurale;

CONSIDERATO che il P.A.R., in ragione di questo doppio ruolo, si configura quindi quale programmazione unica del "Sistema Rurale del Lazio" inteso nella più ampia accezione di connubio tra contesto rurale e sistema produttivo agricolo regionale e che quest'ultimo è costituito da tutte le attività economiche relative al settore dell'agricoltura esercitate nella Regione Lazio, derivanti dall'utilizzo del suolo e dei manufatti e dall'utilizzo delle materie prime prodotte dal settore agricolo;

CONSIDERATO che, anche ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 14/2006, il sistema produttivo agricolo regionale è inteso quale insieme del comparto agroindustriale, a sua volta costituito dalle attività agricole aziendali e dal comparto dell'industria agroalimentare, e dalle attività multimprenditoriali e che, invece, per contesto rurale si intendono:

- le attività e le popolazioni, non ricomprese tra le attività rurali aziendali di cui all'art.2 della Legge Regionale 14/2006, comunque presenti all'interno del territorio agro-silvo-pastorale del Lazio con particolare riferimento alle zone omogenee E;
- le attività di gestione delle risorse naturali compresa la gestione faunistica, ittica, forestale e della raccolta dei prodotti del sottobosco, esercitate ai sensi delle normative vigenti da parte di soggetti non configurabili quali imprese agricole;
- l'uso civico qualora non ricadente nell'ambito delle attività agricole aziendali di cui all' art. 2 della Legge Regionale 14/2006;
- le aree rurali marginali e i borghi rurali ricadenti nei Comuni del Lazio;
- le tradizioni e la cultura rurale;

CONSIDERATO pertanto che il Sistema rurale del Lazio, come sopra definito, nel suo insieme non limita la sua azione alle sole zone omogenee E;

RITENUTO che l'occasione di predisposizione e di stesura del P.A.R. diviene quindi il momento di analisi interna compiuta dal comparto agricolo su quanto finora attuato e sulle prospettive di sviluppo future del comparto medesimo e che il P.A.R. debba avere anche finalità connesse alla difesa, alla tutela e alla conservazione del suolo agricolo regionale;

RITENUTO che il P.A.R., in ragione di quanto sopra espresso, diviene quindi uno strumento di riferimento sostanziale per gli indirizzi e le valutazioni che l'amministrazione regionale, con particolare riferimento alla Direzione Regionale in materia di agricoltura, dovrà sostenere, relativamente agli ambiti tematici ricompresi nel Sistema Rurale del Lazio come sopra definito;

CONSIDERATO che la pianificazione agricola attuata dal P.A.R. rappresenta la base conoscitiva di riferimento nella formulazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale della Regione, così come previsto dal comma 5 dell'art. 52 della Legge Regionale 38/99 e che la pianificazione agricola attuata dal P.A.R. risulta fondamentale per la corretta gestione della risorsa idrica, così come previsto dai commi 3 ed 11 dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 23 novembre 2018, n. 18;

CONSIDERATO, quindi, che il P.A.R. abbia come finalità quella di sviluppare una programmazione:

- del sistema produttivo agricolo regionale, anche per singole aree specifiche;
- delle zone omogenee E in cui il settore opera;
- del contesto rurale;

CONSIDERATO che il P.A.R. acquista valore prescrittivo nelle zone omogenee E in applicazione di quanto previsto in particolare dagli articoli 52 e 52-bis della L.R.n.38/1999, nel rispetto della libera iniziativa economica privata di cui all'art.41 della Costituzione della Repubblica Italiana;

RITENUTO che il P.A.R., nell'individuazione della sua stesura, debba prevedere la presenza di norme tecniche di attuazione (N.T.A.) e di una adeguata ed aggiornata cartografia, nei formati previsti dalle normative nazionali e regionali, che, oltre agli elementi di indirizzo, individui anche gli aspetti prescrittivi sopra rappresentati e costituisca parte integrante di riferimento geografico della programmazione; che nell'elaborazione del P.A.R. è necessario tener conto del Geoportale Nazionale e del S.I.A.N., e dei dati in esso contenuti, nonché delle altre cartografie esistenti, prodotte da altri Piani e Programmi sviluppati o in corso di esecuzione e/o approvazione sul territorio regionale e dovrà essere inclusa nel sistema integrato territoriale (S.I.T.R.) della Direzione Regionale competente in materia di urbanistica, ai fini della necessaria diffusione al pubblico, agli operatori ed alle amministrazioni locali, anche in forma di servizio web-GIS dedicato;

RITENUTO che tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali sopra indicati debbano tenere conto degli obiettivi strategici e dei contenuti del P.A.R.;

RITENUTO che, in ragione di quanto espresso, il P.A.R. diviene primario riferimento amministrativo del Sistema rurale del Lazio, sia quale diretta espressione delle competenze in capo alla Direzione Regionale in materia di agricoltura, sia quale interazione indiretta con le altre amministrazioni che, seppur non competenti in materia di agricoltura, agiscono su materie connesse alla pianificazione agricola regionale;

RITENUTO necessario individuare delle modalità di dialogo tra il P.A.R. e le altre programmazioni regionali, le quali potranno essere esplicitate in:

- norme tecniche di carattere prescrittivo attuate dal PAR;
- indirizzi presenti in forma coerente all'interno dei diversi strumenti normativi;
- indirizzi espressi esclusivamente dal PAR;

e che dunque, per quanto sopra riportato, le procedure di approvazione del P.A.R. dovranno prevedere l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che si configura quale momento partecipativo dei portatori di interessi tramite la presentazione di eventuali osservazioni sui contenuti del P.A.R. nonché quale momento di correlazione tra la pianificazione agricola regionale e le altre pianificazioni coinvolte, con particolare riferimento a quelle afferenti la tutela ambientale;

RITENUTO che l'assoggettamento alla procedura di V.A.S. dovrà pertanto coinvolgere le Direzioni Regionali competenti in materia di aree naturali protette, Rete Natura 2000, paesaggio, gestione della risorsa idrica, gestione forestale e urbanistica, nonché il Ministero dei Beni Culturali competente in materia di paesaggio e che nell'ambito della stessa procedura di V.A.S. è prevista l'acquisizione del parere del Comitato Regionale per il Territorio così come previsto all'art. 16 della Legge Regionale 38/99;

RITENUTO che il P.A.R. produrrà effetti solo quando approvato con proprio atto deliberativo dal Consiglio Regionale;

RITENUTO che il P.A.R. rappresenta la fonte primaria di riferimento per la programmazione del sistema produttivo agricolo regionale, individuando gli elementi necessari anche per le programmazioni specifiche relative, sia alle attività rurali aziendali, sia alla gestione sostenibile, anche con finalità produttive, della risorsa naturale, sia alla tutela e allo sviluppo del sistema rurale più complessivamente inteso e che comunque la programmazione generale del P.A.R. dovrà prevedere il quadro di riferimento sia per le programmazioni specifiche, sia per le tematiche afferenti la tutela e lo sviluppo del sistema rurale del Lazio non oggetto di programmazioni specifiche;

RITENUTO che la tutela e lo sviluppo del sistema rurale del Lazio ricomprendano anche:

- lo sviluppo di un modello formativo ed informativo, connesso ad un adeguato sistema di assistenza tecnica alle imprese;
- il favorire la messa a sistema del patrimonio di conoscenza e possibilità di ricerca scientifica presente nel territorio regionale;
- la tutela della cultura e delle tradizioni rurali e più in generale del patrimonio storico del Sistema rurale del Lazio;

RITENUTO che le sopracitate programmazioni specifiche possano essere individuate secondo i seguenti criteri:

- criterio della competenza esclusiva in capo alla Direzione Regionale in materia di agricoltura;
- criterio della presenza in seno a tavoli di concertazione istituiti dalla normativa di riferimento, all'interno della Direzione Agricoltura;

CONSIDERATO che le programmazioni specifiche relative alle attività rurali aziendali sono riconducibili all'attività programmatoria espletata sia sulle materie di cui alla Legge Regionale n. 29/2008 all'interno dei tavoli di filiera istituiti dal Regolamento applicativo, sia in materia di diversificazione dell'attività agricola, nonché alla attività programmatoria espletata in materia di gestione faunistica e ittica e alla attività programmatoria espletata nel Piano di Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che le programmazioni specifiche del P.A.R. sono individuate, quindi, nelle seguenti normative:

- Legge Regionale 7 dicembre 1990 n. 87 e ss.mm. ii. concernente le “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 “Programmi” e dall'art.4 che istituisce la Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne;
- Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17 concernente le “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 “Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale” e al titolo II “Pianificazione del territorio istituiti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale”, art. 10 “Piano faunistico venatorio regionale” e seg.;
- Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 14 concernente le “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli artt. 2, 7 e 11;
- Regolamento Regionale 6 ottobre 2011 n. 8 di attuazione e integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 “Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte”, con particolare riferimento all'art. 14 “Tavolo regionale delle filiere”;
- Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4 concernente gli “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale” con particolare

riferimento all'art.3 con cui viene istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica e all'art. 8 "Programma operativo annuale";

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 come approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;

RITENUTO che nella pianificazione faunistica sia necessario, tramite il P.A.R., dare priorità al contenimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, nonché allo sviluppo delle imprese agricole attraverso la diversificazione nelle aree destinate alla gestione privata della caccia;

CONSIDERATO che, data la programmazione del settore della pesca, sia professionale, sia sportiva oggi vigente, il P.A.R. dovrà favorire la tutela, la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico, nonché la protezione e la razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti e che, pertanto, nell'ambito della programmazione del settore pesca, sia comunitaria, sia nazionale, il P.A.R. dovrà individuare le priorità sulle quali, per quanto di competenza regionale, debbano essere indirizzate le risorse assegnate e disponibili;

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo Rurale rappresenta la principale dotazione finanziaria riferita al Sistema rurale del Lazio, nonché lo strumento finanziario principale per l'attuazione degli obiettivi identificati dal P.A.R. e che, pertanto, la redazione di tale pianificazione di settore, tenuto conto delle esperienze effettuate sia con l'attuale programmazione comunitaria, sia con le precedenti programmazioni, dovrà realizzarsi in tempo utile per la futura programmazione comunitaria 2021-2027;

CONSIDERATO che il P.A.R. può individuare altre programmazioni specifiche qualora vengano individuati ulteriori tavoli di filiera in aggiunta a quelli previsti dal Regolamento della legge 29/2008;

CONSIDERATO che la base conoscitiva a supporto della redazione del P.A.R., così come previsto dall' art. 52 della Legge Regionale 38/99 necessita di attività tese a:

- rilevare ed analizzare le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola;
- analizzare le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l'uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche;
- individuare l'uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio;
- definire, per ciascun ambito rurale, la dimensione del lotto minimo e dell'unità minima aziendale;
- recepire eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l'uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell'Unione europea con riguardo anche ai vincoli imposti per ragioni sanitarie o fitosanitarie;

e che il P.A.R. debba inoltre individuare:

- un sistema di classificazione del suolo interessato dalle attività rurali aziendali, così come specificate all'art. 2 della Legge Regionale 14/2006, in quanto l'esercizio di tali attività interessa anche le zone omogenee diverse dalle E;
- la definizione di azienda agricola principalmente correlata agli ambiti rurali di cui all' art. 52 della Legge Regionale 38/99 e la relativa classificazione delle superfici aziendali interessate dall'esercizio delle attività rurali aziendali;
- le definizioni dei metodi di coltivazione e di allevamento utilizzati nell' esercizio delle attività agricole tradizionali, così come individuate dall' art. 2 della Legge Regionale 14/2006;
- le aree marginali del contesto rurale regionale;

- un sistema di classificazione dei borghi rurali;

RITENUTO che tale programmazione si concretizzi anche attraverso la redazione di allegati tecnico conoscitivi mirati alla divulgazione, alla certezza e alla semplificazione delle tempistiche e delle procedure del sistema amministrativo agricolo regionale e che in ragione delle norme prescrittive contenute e degli allegati tecnico conoscitivi, il P.A.R. diverrà strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi amministrativi sopra individuati;

RITENUTO che i contenuti del P.A.R. con particolare riferimento a quelli con funzione prescrittiva e a quelli presenti negli allegati tecnico-conoscitivi individuanti tipologie standard, abbiano una diretta ricaduta sulle procedure amministrative in capo alla Direzione Regionale in materia di agricoltura sia per le materia di diretta competenza, sia per i procedimenti in cui la stessa viene coinvolta tramite lo strumento amministrativo della conferenza di servizi di cui alla Legge n.241/90 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai procedimenti attivati dai SUAP comunali in esito al procedimento unico di cui al DPR 160/2010 e che tali procedure conferiscano, in ragione di quanto previsto dalla Legge 241/90, alla Direzione Agricoltura un ruolo di vera e propria "piattaforma amministrativa" "per il comparto produttivo agricolo coinvolgente sia i S.U.A.P., che i C.A.A. così come individuati dalla pertinente normativa;

RITENUTO che il P.A.R. per gli aspetti legati alla propria funzione prescrittiva, debba coordinarsi con lo strumento del P.U.A. (Piano di Utilizzazione Aziendale) di cui agli artt. 57 e 57 bis della Legge Regionale 38/99 e con i Piani di miglioramento aziendali presentati dalle imprese agricole anche tramite gli strumenti del P.U.A. e/o del Piano di Sviluppo Rurale;

RITENUTA essenziale, ai fini dell'analisi territoriale di pianificazione che il P.A.R. dovrà svolgere, la cartografia degli usi civici, la quale, una volta elaborata dall'Area di competenza della Direzione Agricoltura, andrà ad integrare le attività di elaborazione cartografica del Piano e comunque risulterà disponibile, per i necessari riferimenti, quale allegato cartografico anche successivamente alla approvazione del P.A.R. stesso;

RITENUTO che il P.A.R. debba individuare una zonizzazione del territorio nel rispetto degli ambiti rurali così come previsti dall'art. 52 della Legge Regionale n.38/99 e che per l'individuazione degli stessi debba essere adottato il criterio della vocazionalità e, per le sole zone omogenee E, debba definire le unità minime aziendali e dei lotti minimi;

CONSIDERATO che l'individuazione delle vocazionalità è riferita alle plurime attività rurali aziendali esercitate all'interno degli ambiti rurali e risulta commisurata anche alla disponibilità idrica, agli areali riconosciuti per le produzioni di qualità, allo stato delle infrastrutture, della frammentazione fondiaria e del livello di antropizzazione, alla presenza di filiere consolidate oltretutto che tener conto del mantenimento della capacità operativa al fine dell'autosufficienza alimentare;

CONSIDERATO che nella verifica dei livelli di antropizzazione riferita ai singoli ambiti rurali e al quadro complessivo che ne deriva è importante individuare sia le attività presenti non ricadenti all'interno delle attività rurali aziendali, con particolare riferimento a quelle strategiche per la tutela e sviluppo del sistema rurale, sia il livello di popolazione presente dedita o meno all'esercizio delle attività rurali aziendali;

RITENUTO che, in esito alla verifica dei perimetri urbani, così come anche previsto all'art. 51 della Legge Regionale 38/99 gli ambiti rurali si differenziano in interni ed esterni al comprensorio urbano e che questi contengono sia le aree omogenee E, sia le aree ad altra destinazione urbanistica, ma comunque a vocazione/conduzione agricola;

RITENUTO che la verifica della presenza dei perimetri urbani sia particolarmente importante anche in ragione di come la Legge Regionale 7/2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" ha superato le norme derogatorie previste dal relativo Piano Casa di cui alla Legge Regionale 21/2009, indirizzando lo sviluppo dei comprensori urbani verso la riqualificazione degli stessi, più che verso un ulteriore consumo di suolo e che dunque che la verifica dei perimetri urbani debba effettuarsi recependo i perimetri stessi dalle amministrazioni comunali competenti o, in assenza di tale individuazione, l'identificazione dell'agglomerato urbano debba effettuarsi sulla base delle cartografie più idonee allo scopo e cioè prioritariamente per mezzo di estrazione dalla C.T.R. - Carta Tematica Regionale o, in subordine, da altro strumento idoneo allo scopo, prevedendo un eventuale aggiornamento con informazioni da telerilevamento aereo e satellitare;

RITENUTO che, per le acque interne, il P.A.R. debba concorrere ad individuare apposite zonizzazioni anche per il comparto della pesca;

RITENUTO che il P.A.R. debba individuare le attività presenti all'interno degli ambiti rurali con vocazionalità diversa da quella identificata e predisporre per queste una specifica disciplina;

CONSIDERATO che il P.A.R. debba individuare le modalità di identificazione dei Parchi Agricoli, così come previsto dall' art. 10 della Legge Regionale 1/2009 e che, in ogni caso, questi devono coincidere con un ambito rurale;

RITENUTO che nell'individuazione degli ambiti rurali il P.A.R. debba rispettare la delimitazione esistente dei territori comunali;

RITENUTO che il P.A.R. sia lo strumento pianificatorio utile ad individuare e promuovere le aree a vocazionalità riscontrata e che lo sviluppo del comparto produttivo agricolo debba preferibilmente essere indirizzato alla costituzione di filiere produttive e di distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 1/2006 e di come questi possano essere attivati in ambiti rurali anche eterogenei dove sia stata riscontrata la vocazionalità;

CONSIDERATO che l'individuazione dei distretti produttivi può essere legata anche al metodo di coltivazione biologica (Bio-distretto) come stabilito dalla Legge Regionale 14 agosto 2017, n. 9, art. 17, comma 73, con il quale viene introdotto alla Legge Regionale n.21/1998 l'art. 7 bis "Distretti biologici";

CONSIDERATO che, fermo restando che su uno stesso territorio possono insistere più distretti produttivi, il riconoscimento delle filiere e dei distretti produttivi da parte della Regione rappresenta l'esito finale di un processo che vede direttamente coinvolti i soggetti territoriali interessati, con particolare riferimento a quelli esercitanti le attività rurali aziendali di cui all'art. 2 della Legge Regionale 14/2006 e che, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il P.A.R. debba sostenere lo sviluppo di forme distrettuali e di filiere produttive individuando forme compartimentali che favoriscano l'aggregazione di ambiti rurali con vocazionalità comune;

RITENUTO che il P.A.R. debba individuare lo stato delle infrastrutture e gli eventuali interventi necessari allo sviluppo delle stesse con particolare riferimento allo sviluppo della forma distrettuale e delle filiere produttive;

CONSIDERATO che la silvicoltura e la zootecnia brada rappresentano un'importante vocazionalità da sostenere per le aree marginali e montane, le quali ad oggi rappresentano una quota significativa della superficie regionale, al fine, sia di contrastare fenomeni di abbandono, sia di prevenire rischi idrogeologici riconducibili ad un mancato presidio territoriale;

RITENUTO che l'individuazione delle zone a vocazionalità riconosciuta possa anche generare forme di tutela assicurativa delle attività tradizionali di settore ai fini della mitigazione dei danni provocati dalle calamità naturali previsionalmente più frequenti per il cambiamento climatico in atto, oltre che dinamiche tese al contenimento della risorsa idrica per le attività di tipo tradizionale;

CONSIDERATO che l'individuazione delle vocazionalità e lo sviluppo delle forme distrettuali debba riferirsi anche alle attività di diversificazione agricola così come individuate all' art. 2 della Legge Regionale 14/2006 e che dunque i servizi multimpreditoriali e quelli legati alle forme di multimpreditorialità dell'impresa agricola, come individuati dalla Legge Regionale n.14/2006, risultano fondamentali per l'innalzamento della qualità della vita delle popolazioni urbane, anche quali strumenti utili a contrastare forme di disagio attraverso le attività rientranti nel settore dell'agricoltura sociale;

RITENUTO che il consolidamento dei servizi multimpreditoriali, con particolare riferimento a quelli legati al sistema turistico della Regione Lazio, possano rappresentare un importante volano utile ad incrementare il P.I.L. della Regione, concorrendo ad intercettare la domanda di servizi turistici nazionali ed extranazionali;

CONSIDERATO che il ruolo del comparto agricolo, attraverso le sue attività di diversificazione, risulta fondamentale per lo sviluppo di produzioni di energie rinnovabili utili a contribuire a contrastare le problematiche relative al cambiamento climatico e che quindi il fondamentale sviluppo delle energie rinnovabili debba essere contemplato con la tutela del suolo agricolo, ed in particolare quello ricadente nelle zone omogenee E;

RITENUTO quindi che il P.A.R. debba individuare le modalità di introduzione delle fonti rinnovabili sviluppando la produzione delle stesse con le forme della diversificazione dell'impresa agricola;

RITENUTO che il P.A.R. debba individuare, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2009 art. 3 e nel rispetto delle vocazionalità territoriali, le modalità di espianto degli ulivi ricadenti all'interno di ambiti rurali con modalità diverse nei casi in cui sia stata individuata o meno la vocazionalità della coltura;

RITENUTO che il P.A.R., vista l'importanza delle produzioni specializzate orticole e florovivaistiche, debba individuare gli ambiti rurali vocati a queste produzioni e specificare, nel rispetto delle disposizioni della Legge Regionale n. 34/96, le modalità di utilizzo delle serre, con particolare riferimento ai rischi di impermeabilizzazione del suolo;

RITENUTO che il P.A.R., vista l'importanza delle tradizioni e della cultura rurale quale patrimonio della regione, debba individuare le zone a più alto rischio di spopolamento;

RITENUTO che il P.A.R. debba favorire il completo, uniforme, programmato e razionale utilizzo di tutte le superfici agricole, comprensive di quelle forestali, da parte delle imprese agricole, anche di proprietà pubblica o collettiva, volto, oltre che ad aumentare la competitività, anche ad arginare forme di degrado ambientale e territoriale e, per le superfici di proprietà pubblica, a limitare l'utilizzo di risorse economiche da parte delle amministrazioni proprietarie;

RITENUTO pertanto che il P.A.R. debba determinare la collocazione delle superfici agricole regionali all'interno degli ambiti rurali come individuati con particolare riferimento alla "banca della terra" di cui all'art. 18 della Legge Regionale n.12/2016;

RITENUTO che il P.A.R. in ragione della presenza di una diffusa antropizzazione nelle zone omogenee E della regione, precipuamente di natura edilizia, debba individuare sia il livello di tale antropizzazione, sia le possibilità di attivazione di processi di riqualificazione territoriale, con lo scopo di ridurre la presenza antropica attraverso processi di densificazione urbanistica e di limitazione del consumo del suolo, unitamente allo sviluppo delle attività rurali aziendali;

RITENUTO che il P.A.R., al fine di monitorare i processi di antropizzazione, unitamente ai processi di sviluppo delle imprese agricole, debba disporre dei dati contenuti all'interno del registro dei P.U.A. di cui all'art. 57 bis della Legge Regionale 38/99 e delle cartografie allegate o sintesi regionale prodotta dal Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) della Direzione Regionale Urbanistica;

RITENUTO che la riqualificazione territoriale, unitamente alla ricomposizione fondiaria e più in generale allo sviluppo connesso dei distretti e delle filiere produttive, rivestano particolare importanza per la gestione territoriale e per lo sviluppo economico-sociale della regione;

RITENUTO che il P.A.R., sulla base di quanto sopra riportato, al fine della tutela e dello sviluppo del sistema rurale del Lazio, debba favorire la costituzione di programmi complessi particolarmente volti alla riqualificazione territoriale, alla ricomposizione fondiaria e, più in generale, al sostegno delle attività rurali aziendali, con particolare riferimento a quelle inserite nei distretti e nelle filiere produttive;

CONSIDERATO che tra i programmi di sviluppo volti alla riqualificazione territoriale si annoverano i programmi previsti all' art. 7 della Legge Regionale n. 21/2009 e i contratti di fiume;

RITENUTO che, in ragione dell'importanza per il sistema rurale del Lazio, il P.A.R. debba provvedere alla mappatura di dettaglio, con funzione conoscitiva e di indirizzo, dello stato in essere per singolo ambito rurale o sistema rurale regionale, individuando non solo il contesto agroforestale, ambientale e produttivo di tali territori omogenei ma anche le priorità per l'attivazione dei programmi di sviluppo;

CONSIDERATO che il P.A.R. prevede strumenti attuativi di intervento tra i quali sono inseriti i programmi complessi sopracitati, oltre che il Piano Settoriale di intervento della biodiversità agricola di cui alla Legge Regionale 15/2000, il Piano di Distretto di cui all'art.6 della Legge Regionale 1/2006 e il Programma Operativo di cui all'art.8 della Legge Regionale 4/2015;

CONSIDERATO che la stesura, l'aggiornamento e la divulgazione della pianificazione agricola attuata dal P.A.R., si debba realizzare tramite la costituzione di una Cabina di regia, interna alla Direzione Regionale Agricoltura, e di una Commissione tecnica propositiva-consultiva e sia inoltre necessario un propedeutico lavoro tecnico-scientifico conoscitivo e di rapporto con il comparto che coinvolga tutti i soggetti settoriali con funzioni sia amministrative, sia tecniche, sia di rappresentanza;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n.2 concernente l'“Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)”;

CONSIDERATO che l'art.2 della Legge Regionale n. 2/1995 e ss.mm. ii. al comma 1 lettera g) prevede che “A.R.S.I.A.L. attua programmi di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in materia di studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti” e al comma 3, lettera c) prevede che A.R.S.I.A.L. “coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi

di interesse agricolo e cura l'attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell'Unione europea";

RITENUTO quindi che ad A.R.S.I.A.L. possano essere affidate le attività tese a:

- rilevare ed analizzare le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola;
- analizzare le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l'uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche;
- individuare l'uso attuale delle superfici agricole, lo stato della frammentazione fondiaria, i livelli di urbanizzazione e di antropizzazione di carattere urbanistico-edilizio;
- recepire eventuali programmazioni e regolamentazioni di settore che già disciplinano l'uso del territorio agricolo per effetto di norme regionali, statali e dell'Unione europea;

RITENUTO che A.R.S.I.A.L. si configuri, dunque, quale struttura tecnica idonea in grado di svolgere le attività sopra citate a valenza tecnico-scientifica, anche avvalendosi di soggetti esterni identificati tramite rapporti di collaborazione in essere o tramite selezione pubblica;

RITENUTO che A.R.S.I.A.L. debba, preliminarmente, individuare le informazioni attualmente disponibili presso le banche dati, i sistemi informativi, le cartografie e altri studi di settore eventualmente già disponibili presso la stessa Agenzia;

RITENUTO che, data la natura territoriale del P.A.R., i rapporti di collaborazione sopra citati dovranno:

- prevedere la partecipazione del comparto universitario e della ricerca;
- per le programmazioni tematiche legate alla gestione della fauna e della pesca, sviluppare in via prioritaria un rapporto di collaborazione con ISPRA, competente nelle materie individuate dalla normativa nazionale, e in collaborazione con il Comitato scientifico della fauna selvatica, qualora istituito, presieduto dal Direttore di A.R.S.I.A.L., secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 4 del 2015;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sia necessario individuare all'interno della Cabina di regia per la redazione del P.A.R. un rappresentante A.R.S.I.A.L. che svolga anche la funzione di raccordo con la parte tecnico-scientifica delegata ad A.R.S.I.A.L. e, tra l'altro, partecipi ai lavori di stesura, di aggiornamento e divulgazione dei dati utili alla pianificazione;

RITENUTA la necessità di prevedere quali componenti della Cabina di regia istituita per la redazione/aggiornamento del P.A.R. i dirigenti delle aree della Direzione Regionale Agricoltura competenti nelle materie relative alle programmazioni specifiche, in virtù della loro appartenenza ai comitati previsti dalle rispettive normative, quali responsabili del coordinamento tra la programmazione P.A.R. e la programmazione specifica oltre che i rappresentanti di tutte le Aree Decentrate Agricoltura al fine sia di agevolare il percorso di conoscenza territoriale, sia di recepire le sollecitazioni e le esigenze del territorio;

CONSIDERATA l'importanza delle ricadute delle funzioni sopracitate per il Sistema rurale del Lazio e ravvisata la necessità dell'allocazione della competenza della gestione della Cabina di regia presso il Dirigente dell'Area della Direzione Agricoltura Regionale competente in materia;

RITENUTO che, in ragione di quanto esposto, risulta necessario, oltre che specificare le modalità procedurali di redazione del P.A.R., anche individuare le modalità del suo aggiornamento periodico quinquennale;

RITENUTA la necessità di prevedere all'interno della Commissione tecnica propositiva-consultiva i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente presenti sul territorio e rappresentanti

degli ordini e dei collegi professionali, al fine sia di agevolare il percorso di conoscenza territoriale, sia di recepire le sollecitazioni e le esigenze del territorio;

RITENUTO di far fronte agli oneri derivanti dalla presente Deliberazione con i fondi disponibili sul capitolo B11912 “Spese per la predisposizione del piano agricolo regionale (art. 52, l.r. n. 38/1999) - Prestazioni professionali e specialistiche” per un totale di € 180.000,00 di cui € 60.000,00 all’anno, a valere sulle annualità 2019, 2020 e 2021 e con fondi disponibili sul capitolo B11913 “spese per il supporto tecnico strumentale alla predisposizione del piano agricolo regionale (art. 52, l.r. n. 38/1999) - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” per un totale di € 80.000,00 di cui € 40.000,00 all’anno, a valere sulle annualità 2019 e 2020;

CONSIDERATA l’importanza che il P.A.R. riveste per la Direzione Regionale Agricoltura, anche alla luce delle recenti riforme organizzative che hanno visto l’allocazione di funzioni di programmazione, autorizzative e di controllo all’interno della citata Direzione;

CONSIDERATO che al fine dello sviluppo delle attività tradizionali perseguito sia in forma di filiera, sia con le modalità del distretto, la Commissione, sotto il coordinamento del proprio presidente, può attivare i tavoli di filiera previsti nel Regolamento Regionale 8/2011 art. 14;

RITENUTO inoltre necessario agevolare il confronto tra la Cabina di regia, la Commissione tecnica propositiva-consultiva, istituita per la collaborazione alla redazione e all’aggiornamento del P.A.R., e il Tavolo regionale della diversificazione agricola, la Commissione Consultiva Regionale per la Pesca nelle acque interne, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio previsto dalla Legge Regionale 17/95 e il tavolo di partenariato per il P.S.R., istituiti rispettivamente per la programmazione tematica nei settori inerenti la diversificazione in agricoltura, la pesca, l’attività faunistico-venatoria e la programmazione del P.S.R. attraverso il dialogo ed il coinvolgimento dei dirigenti delle rispettive aree incardinate presso la Direzione competente in materia di Agricoltura;

RITENUTA la necessità, durante i lavori di redazione del P.A.R. di favorire il rapporto tra gli estensori ed i soggetti coinvolti nel sistema rurale;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato A “Linee Guida per la predisposizione della proposta di Piano Agricolo Regionale”, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato B “Procedure di approvazione e revisione del Piano Agricolo Regionale”, parte integrante del presente provvedimento.

DELIBERA

sulla base delle premesse, intese anche quali indirizzi per la redazione del Piano e che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare l’allegato A “Linee Guida per la predisposizione della proposta di Piano Agricolo Regionale”, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l’allegato B “Procedure di approvazione e revisione del Piano Agricolo Regionale”, parte integrante del presente provvedimento;
- di far fronte agli oneri derivanti dalla presente Deliberazione con i fondi disponibili sul capitolo B11912 “Spese per la predisposizione del piano agricolo regionale (art. 52, l.r. n. 38/1999) - Prestazioni professionali e specialistiche” per un totale di € 180.000,00 di cui € 60.000,00 all’anno, a valere sulle annualità 2019, 2020 e 2021 e con fondi disponibili sul capitolo B11913

“spese per il supporto tecnico strumentale alla predisposizione del piano agricolo regionale (art. 52, l.r. n. 38/1999) - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” per un totale di € 80.000,00 di cui € 40.000,00 all’anno, a valere sulle annualità 2019 e 2020.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

Allegato A

“LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE”

Articolazione del Piano

La redazione del piano agricolo regionale dovrà prevedere, in relazione alle finalità individuate nella citata delibera, la seguente articolazione:

- documentazione tecnica conoscitiva utile alla redazione e aggiornamento del piano stesso;
- cartografia;
- norme tecniche di attuazione con valenza prescrittiva;
- indirizzi del piano ai cui conformare le politiche gestionali;
- allegati alla pianificazione di natura tecnico conoscitiva.

1 SUPPORTO INFORMATIVO CONOSCITIVO

La documentazione tecnica conoscitiva utile per la redazione del P.A.R. raccolta e redatta dall’A.R.S.I.A.L., eventualmente avvalendosi di soggetti esterni identificati o tramite rapporti di collaborazione in essere o tramite selezione pubblica, anche attraverso la collaborazione con il mondo universitario, in osservanza di quanto stabilito dalla Legge Regionale 10 gennaio 1995, n.2 concernente l’“Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)”, è riferita:

- alla programmazione generale;
- alle programmazioni specifiche, previste in particolare da:
 - Legge Regionale 7 dicembre 1990 n. 87 e ss.mm. ii. concernente le “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;
 - Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17 concernente le “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;
 - Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 14 concernente le “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”;
 - Regolamento Regionale 6 ottobre 2011 n. 8 di attuazione e integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 “Norme sull’organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte”;
 - Legge Regionale 16 marzo 2015, n.4 concernente gli “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale” con particolare riferimento all’art.3 con cui viene istituito il Comitato scientifico per la fauna selvatica e all’art. 8 “Programma operativo annuale”;

- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 come approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- Legge Regionale n.1 del 2 febbraio 2017 concernente “Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (Cannabis Sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere”.

- agli allegati tecnico-conoscitivi.

La documentazione tecnico conoscitiva è composta da:

- documentazione raccolta:
 - classificazioni ISTAT dei comuni;
 - riferimenti utili per la individuazione delle aree vocate (D.O.C., I.G.T., ecc.);
 - sistema informativo agrometeorologico regionale disponibile presso A.R.S.I.A.L.;
 - banca dati dei suoli del Lazio utilizzata per la redazione della carta pedologica
 - zone omogenee e dei PRG comunali;
 - carta dell’uso del suolo della Direzione competente in materia urbanistica, con particolare riferimento ai livelli di urbanizzazione continua e frammentata e di antropizzazione con superfici artificiali;
 - dati reperibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (A.G.E.A.), con particolare riferimento al dato catastale aggiornato dell’Agenzia delle Entrate ed al dato di uso del suolo particellare e sub-particellare aggiornato da A.G.E.A. sulla base dei fascicoli aziendali;
 - carta del reticolo idrografico e delle risorse idriche sotterranee del Lazio;
 - potenzialità irrigue indicate dalle autorità di bacino e dai consorzi di bonifica;
 - dati del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (S.I.G.R.I.A.N.) del C.R.E.A.;
 - normativa inerente la tutela dei bacini idrici regionali;
 - carta agro-pedologica con particolare attenzione alla frammentazione fondiaria del territorio;
 - studio degli assetti infrastrutturali e delle potenzialità produttive di settore sul territorio regionale;
 - dati reperibili dagli elenchi delle attività agricole diversificate, comprensive di quelle agrituristiche;
 - cartografia dei territori del Lazio con gli interventi finanziati con i Piani di Sviluppo Rurale e, laddove intervenuti in area omogenea E, anche degli interventi realizzati dai

Programmi F.E.S.R. e F.E.P./F.E.A.M.P. nelle disponibilità degli uffici regionali e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- documentazione redatta:
 - relazione tecnica descrittiva del piano, con particolare riferimento alle singole zone vocate;
 - relazione descrittiva inerente i rapporti con le altre pianificazioni;
 - analisi delle osservazioni e delle controdeduzioni avanzate in sede di V.A.S.

2 Cartografia

Il piano dovrà prevedere la redazione di cartografie di tipo:

- prescrittivo;
- conoscitivo e di indirizzo.

Tali cartografie dovranno essere elaborate coerentemente con le altre cartografie già esistenti elaborate da altri Piani e Programmi sviluppati o in corso di esecuzione e/o approvazione sul territorio regionale, quali quelle del P.T.P.R., del Piano delle acque, dei Piani di assetto dei parchi, dei Piani di gestione dei S.I.C. e delle Z.P.S. del Piano energetico regionale, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, del Piano di Gestione delle Acque per il Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - P.S.A.I., Sintesi Nazionale I.S.P.R.A. sulla pericolosità da alluvioni, frane, etc.

Le cartografie acquisite e/o prodotte dall'attuazione del P.A.R. saranno incluse nel patrimonio conoscitivo pubblico presente e diffuso dal sistema integrato territoriale regionale (S.I.T.R.) della Direzione Regionale in materia di urbanistica.

La predisposizione delle cartografie dovrà essere eseguita dagli organi amministrativi competenti e potrà completare il P.A.R. anche successivamente alla sua approvazione. L'attività di predisposizione delle cartografie, in carenza di competenza specifica, verrà effettuata da A.R.S.I.A.L. in osservanza della Legge Regionale 10 gennaio 1995 n.2 concernente l' "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)", eventualmente avvalendosi di soggetti esterni identificati o tramite rapporti di collaborazione in essere o tramite selezione pubblica, anche attraverso la collaborazione con il mondo universitario e della ricerca scientifica in generale.

2.a Cartografia prescrittiva

La cartografia con valenza prescrittiva, a cui sono abbinate le N.T.A. specificate nel successivo paragrafo, individua:

- le aree caratterizzate da vocazione agricola prevalente, comprese quelle temporaneamente non utilizzate per le attività rurali, classificandole in pluralità omogenee per ambiti rurali (lettera a comma 3 art. 52 della L.R. 38/99), comprensive dei parchi agricoli;

- le programmazioni specifiche faunistiche e della pesca rispettivamente a quanto disposto dall'art.10 comma 2 e seguenti della legge n. 157 del 1992 e dall'art. 6 della legge regionale n. 87 del 1990.

La cartografia con valenza prescrittiva, a cui non sono abbinate le N.T.A., individua:

- le aree oggetto di diritti perpetui riconducibili agli usi civici.

2.b Cartografia conoscitiva e di indirizzo

La Cartografia con valenza conoscitiva e di indirizzo individua:

- i Comprensori;
- i distretti rurali ai sensi della L.R. 23 gennaio 2006 n. 1 concernente "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità", con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 "Piano di distretto" e della L.R. 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica) con particolare riferimento all'articolo 7 bis "Distretti biologici";
- le programmazioni tematiche;
- le aree in cui sviluppare i programmi di riqualificazione territoriale;
- le aree in cui sviluppare programmi di ricomposizione fondiaria;
- le trasformazioni territoriali desunte dalla consultazione del registro dei P.U.A., di cui al comma 9 art. 57 bis della L.R. 38/99;
- le infrastrutture di settore quali la viabilità rurale, le piattaforme distributive, nonché altre similari infrastrutture di supporto allo sviluppo del comparto agricolo;
- le zone omogenee E, come definite dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- le potenzialità irrigue, come desunte dalla consultazione del piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 23 novembre 2018, n. 18.

La predisposizione delle cartografie dovrà essere eseguita dagli organi amministrativi competenti e potrà completare il P.A.R. anche successivamente alla sua approvazione. L'attività di predisposizione delle cartografie, in carenza di competenza specifica, potrà essere effettuata da A.R.S.I.A.L. in osservanza della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n.2 concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.)".

3 Norme tecniche di attuazione (N.T.A.)

Le NTA, la cui proposta è predisposta dalla Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale di cui all'allegato B:

- disciplinano la parte territoriale del piano ricadente negli ambiti rurali;

- sono riferite, nell'apposita sezione delle programmazioni specifiche qualora le stesse prevedano l'adozione di NTA, al settore faunistico e nella pesca.

Le NTA sono divise in:

- disposizioni generali;
- disciplina territoriale;
- disciplina specifica.

3.a Disposizioni generali

Le NTA nella parte delle disposizioni generali individuano:

- le finalità delle redazioni del piano;
- la definizione del sistema rurale del Lazio: il suolo interessato comprensivo della definizione dei Borghi rurali, le superfici agricole interessate comprensive della definizione di azienda agricola e la classificazione dei metodi di coltivazione ed allevamento delle attività agricole tradizionali;
- le norme riferite all'assetto del piano stesso, la definizione della programmazione generale, l'individuazione delle programmazioni tematiche, degli allegati del Piano, dell'individuazione della classificazione territoriale;
- le modalità di approvazione del Piano e le modalità di aggiornamento comprensive della definizione della Commissione Tecnica consultiva permanente.

3.b Disciplina territoriale

Le NTA nella parte della disciplina territoriale individuano:

- la classificazione dell'architettura e le tipologie delle infrastrutture rurali;
- le norme riferite alle zone vocate, in particolare l'unità minima aziendale e le esclusioni di attività in ragione della carenza idrica;
- le norme riferite ai parchi urbani;
- le norme per le attività presenti e non individuate nelle vocazionalità;
- l'attuazione di programmi di riqualificazione e sviluppo.

3.c Disciplina tematica

Le N.T.A. nella parte della disciplina delle programmazioni tematiche individuano:

- la disciplina faunistica;
- la disciplina della pesca nelle acque interne.

4 Indirizzi di Piano

Gli indirizzi pianificatori, la cui bozza preliminare verrà predisposta da A.R.S.I.A.L. e dalla Direzione Regionale competente in agricoltura, anche con la collaborazione con il mondo universitario e approvata dalla Commissione tecnica, sono rivolti:

- alla tutela del Sistema Rurale del Lazio;
- allo sviluppo rurale.

4.a Tutela del Sistema Rurale del Lazio

Gli indirizzi rivolti alla tutela settoriale individuano:

- le certificazioni delle produzioni e delle attività;
- la difesa fitosanitaria delle produzioni;
- la prevenzione dalle calamità naturali attuata anche attraverso le fasce frangivento e i consorzi di difesa;
- lo sviluppo del sistema assicurativo;
- i consorzi di tutela delle produzioni;
- le zone montane e svantaggiate;
- la biodiversità agricola sia zootecnica, sia vegetale;
- le tradizioni rurali.

- **4.b Sviluppo Rurale**

Gli indirizzi per lo sviluppo rurale, che avranno come priorità di intervento nell'ordine, i distretti e i comprensori, sono riferiti:

- alla competitività del sistema;
- alla qualità delle produzioni e dei servizi;
- alla ricomposizione fondiaria;
- alla riqualificazione territoriale;
- alle infrastrutture rurali quali acquedotti, viabilità, elettrificazione, informatizzazione, mercati e piattaforme distributive;
- alla meccanizzazione delle attività agricole aziendali, alle macchine agricole risultanti dall'UMA, all'agricoltura di precisione e alla meccanizzazione storica;
- all'assistenza tecnica, formazione, divulgazione e qualificazione professionale;

- alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica e di processo attuata in particolare con il rapporto con gli enti di ricerca;
- alla promozione delle attività rurali aziendali;
- alle risorse economiche di derivazione comunitaria, nazionale e regionale e all'accesso al credito delle imprese, avendo come priorità l'allocazione delle risorse alle filiere produttive ed ai distretti rurali.

Le priorità degli indirizzi saranno oggetto di revisione annuale previa approvazione da parte della Giunta Regionale di un programma annuale degli interventi, preliminarmente valutato dalla competente Commissione Consiliare, entro il 1 marzo di ogni anno.

In tale atto dovrà essere inserito anche il bilancio delle risorse economiche.

5 Allegati alla Pianificazione

Gli allegati alla pianificazione di natura tecnico conoscitiva sono individuati:

- nella ricognizione e/o nella definizione degli usi civici;
- nei tipologici costruttivi dell'architettura e delle infrastrutture rurali;
- nel prezzario regionale dei lavori;
- nelle schede tecniche delle attività agricole aziendali;
- nel registro delle trasformazioni previste dal Titolo IV della L.R. n. 38/99, o, in alternativa, nella cartografia conoscitiva delle medesime;
- in altri allegati tecnici utili che potranno essere individuati in sede di stesura.

Allegato B

“PROCEDURE DI APPROVAZIONE E REVISIONE DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE”

1 Procedure di Approvazione del P.A.R.

- costituzione di una specifica Cabina di Regia interna;
- costituzione di una Commissione tecnica propositiva-consultiva;
- predisposizione della Proposta di Piano Agricolo Regionale da sottoporre alla prima approvazione della Giunta Regionale;
- acquisizione del parere rilasciato dal comitato urbanistica di cui all'art. 16 della L.R.38/99;
- approvazione dello schema del P.A.R. da parte della Giunta Regionale;
- avvio della fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- controdeduzioni alle osservazioni avanzate in sede di VAS;
- approvazione del P.A.R. da parte della Giunta Regionale e invio al Consiglio Regionale;
- espressione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni Consiliari;
- fase di approvazione finale del P.A.R. da parte del Consiglio Regionale.

2 Durata, Elaborazione ed approvazione del P.A.R.

Il P.A.R. ha durata quinquennale e la sua elaborazione/revisione è effettuata da una Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale, con la collaborazione di una Commissione tecnica propositiva-consultiva denominata "Commissione P.A.R.".

La Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale elabora la proposta di P.A.R. e la sottopone, anche modularmente, alla Commissione P.A.R. che, a sua volta, funge da strumento propositivo e consultivo.

Approvato il primo Piano, la Commissione P.A.R. si riunisce almeno una volta all'anno al fine di verificare la coerenza e l'aggiornamento del P.A.R., anche in relazione a modifiche normative intervenute ai vari livelli e/o in allineamento ai vari strumenti di pianificazione territoriale.

Il testo proposto dalla Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale, come perfezionato a seguito della collaborazione con la Commissione P.A.R., è adottato dalla Giunta Regionale prima dell'avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica; tale valutazione è eseguita in diretta connessione con la Direzione competente in materia di Agricoltura ed in interazione con gli enti interessati per le materie di competenza evidenziate nell'allegato A.

Il P.A.R. è definitivamente approvato dal Consiglio Regionale previa eventuale riadozione da parte della Giunta Regionale del testo rettificato in esito alle procedure di valutazione ambientale strategica sopra descritte.

La commissione P.A.R. opera in collaborazione con gli enti interessati secondo le competenze espresse nell'allegato A, al fine di pervenire ad una aggiornata e coerente valutazione ambientale strategica.

3 Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale

La Cabina di regia interna all'amministrazione regionale è composta da 11 componenti, di seguito indicati:

- il Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, il quale la presiede o, in sua vece alla presidenza, un dirigente da lui delegato, individuato tra i componenti della stessa Cabina di Regia;
- il Dirigente dell'Area con competenza in materia di pianificazione agricola regionale della Direzione competente in materia di Agricoltura;
- 8 rappresentanti della Direzione in materia di agricoltura, di cui:
- un funzionario rappresentante per ogni Area Decentrata Agricoltura con funzioni di raccordo territoriale;
- il dirigente dell'Area AA.GG. della Direzione competente in materia di Agricoltura per le specifiche competenze in tema di rapporti con l'Ufficio legislativo regionale e la predisposizione dei testi normativi di riferimento;
- i dirigenti delle Aree appartenenti alla Direzione Regionale Agricoltura competenti nelle materie relative alle programmazioni specifiche, in virtù anche della loro appartenenza ai comitati previsti dalle rispettive normative, quali responsabili del coordinamento tra la programmazione P.A.R. e le programmazioni specifiche;
- 1 rappresentante dell'A.R.S.I.A.L.

La Cabina di Regia redige il P.A.R. (e i suoi aggiornamenti) e lo sottopone, anche in forma modulare, alla Commissione P.A.R. di cui al punto successivo.

Il Direttore regionale Agricoltura o, in sua vece, il suo delegato convoca le riunioni della Cabina di regia.

I membri interni all'amministrazione regionale non percepiscono alcuna forma di compenso.

4 Commissione tecnica propositiva-consultiva (Commissione P.A.R.)

4a Composizione della Commissione

La Commissione si compone di 8 componenti, esterni all'amministrazione regionale, permanenti nel periodo di validità quinquennale del Piano, come di seguito individuati:

- in qualità di presidente, l'Assessore regionale competente in materia agricola o, in sua vece e designato dall'Assessore, il Direttore regionale Agricoltura o un dirigente della Direzione

regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca scelto nell'ambito dei componenti la Cabina di Regia;

- 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali regionali Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri;
- 1 rappresentante dell'Ordine degli Agronomi e Forestali;
- 1 rappresentante del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati;
- 1 rappresentante del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Alla prima riunione, i componenti della Commissione individuano tra di loro il membro che svolge le funzioni di vicepresidente.

I membri esterni, con manifestate competenze in materia agricola dimostrabili tramite *curriculum*, sono designati dalle rispettive organizzazioni e percepiscono un compenso allineato con i corrispettivi già formalizzati per similari attività di partecipazione a commissioni istituite presso l'amministrazione.

Il trattamento omnicomprensivo lordo, tenuto conto sia delle professionalità richieste ai membri della Commissione sia del loro ruolo consultivo, nonché dell'impegno preventivato, articolato in molteplici riunioni nel corso dell'anno, viene determinato nella misura di € 3.000,00/anno/componente e comunque nei limiti delle disponibilità economiche stanziare in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

Qualora, nel corso dell'anno, si verificassero assenze minori o uguali al 20% delle sedute complessivamente convocate e svolte nel corso dell'anno o frazione dello stesso, l'importo lordo da corrispondere non subirà decurtazioni sull'importo previsto nell'anno o frazione dello stesso.

Qualora le assenze vengano determinate tra il 20% ed il 50% delle sedute complessivamente convocate e svolte nel corso dell'anno o frazione dello stesso, il corrispettivo lordo erogato al membro della commissione verrà decurtato del 50% sull'importo previsto nell'anno o frazione dello stesso.

Qualora le assenze vengano determinate tra il 50% ed il 70% delle sedute complessivamente convocate e svolte nel corso dell'anno o frazione dello stesso, il corrispettivo lordo erogato al membro della commissione verrà decurtato del 70% sull'importo previsto nell'anno o frazione dello stesso.

Qualora le assenze vengano determinate in numero superiore al 70% delle sedute complessivamente convocate e svolte nel corso dell'anno o frazione dello stesso, il corrispettivo erogato al membro della commissione verrà decurtato del 100% ed al membro di commissione stesso non verrà erogato alcun emolumento.

Infine, riguardo alle sole spese di viaggio per i componenti che dovessero sostenerle in quanto altrove residenti, queste saranno rimborsate -previa rendicontazione- in maniera commisurata al trattamento di missione applicato ai dirigenti regionali, con assoluta esclusione delle spese riconducibili a taxi e altri autonoleggi privati e sino ad un tetto massimo annuo pari al 50 % dell'omnicomprensivo, ovvero sino a 1.500 €/annui.

Al fine di garantire la continuità dei lavori della Commissione, qualora un componente nominato non dovesse partecipare ad un numero di cinque sedute consecutive, decadrà dalla nomina e dovrà essere sostituito; la nomina del sostituto dovrà essere effettuata da chi ha designato il componente decaduto.

Il trattamento omnicomprensivo relativo alla frazione di anno, ad esclusione dei soli eventuali rimborsi delle spese di viaggio che restano comunque assicurati, per il componente decaduto non è dovuto.

La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.

Partecipa alle riunioni della Commissione il Dirigente dell'Area regionale con competenza in materia di pianificazione agricola regionale della Direzione competente in materia di Agricoltura (o suo delegato), in qualità di componente della Cabina di Regia interna all'amministrazione regionale, al fine di assicurare il raccordo tra i due organismi. Ciascun componente della citata Cabina di regia può prendere parte alle menzionate riunioni.

4b Attività della Commissione

La Commissione P.A.R. è costituita presso la Direzione regionale in materia di Agricoltura; l'Area competente in materia di pianificazione agricola regionale svolge il ruolo di segreteria.

La Commissione P.A.R. svolge principalmente una funzione propositiva verso la Cabina di Regia interna di cui al punto precedente e una funzione consultiva su richiesta della menzionata Cabina di Regia, garantendo così che il P.A.R. sia elaborato tenendo conto delle istanze del territorio, secondo una logica *bottom up* nell'elaborazione del Piano medesimo.

La Commissione P.A.R., inoltre, opera in costante interazione, anche in forma di audizioni e/o incontri sul territorio, con soggetti individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle Direzioni Regionali competenti in materia di urbanistica e ambiente, nel mondo universitario e della ricerca e nelle amministrazioni comunali, in particolare quelle dei comuni capofila per le funzioni delegate e con le principali organizzazioni di rappresentanza del settore.

La Commissione P.A.R., in occasione della prima riunione, si dota di un regolamento interno che è sottoposto alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, per la sua adozione con Determinazione Dirigenziale.